

TI_GERICHTE 11.1998.85 vom 29. Dezember 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-12-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.85

FR: TI_GERICHTE 11.1998.85 du 29 décembre 1999

IT: TI_GERICHTE 11.1998.85 del 29 dicembre 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

L'appellante critica il reddito potenziale imputatogli dal Pretore, sostenendo di riscuotere unicamente la rendita AI e di non avere altre entrate. Asserisce di poter conservare il tenore di vita avuto durante la vita in comune, continuando ad abitare nella villa di _____ e a guidare la lussuosa _____, perché il reddito della moglie basta a coprire le spese di due economie domestiche separate. Egli contesta inoltre di dover cercare lavoro, ricordando che la giurisprudenza non impone un reinserimento professionale dopo il 45° anno di età, e sottolinea l'impossibilità di impiegarsi nella _____. Argomenta infine che il mobilio non ha più il valore assicurato a suo tempo e che la vendita è stata causata proprio dal rifiuto della moglie di versargli il contributo alimentare. a) In linea di principio la cessazione della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 30 consid. 6). In concreto tuttavia non può farsi questione di livello di vita anteriore. Intanto durante la vita in comune la villa di 600 m² con piscina riscaldata era occupata da quattro persone e il marito non può pretendere di conservare un'abitazione del genere per sé soltanto, poiché ciò costituirebbe addirittura un miglioramento del tenore di vita rispetto a quello che avevano adottato i coniugi durante la comunione domestica. Inoltre l'appellante ha ricevuto in comodato la _____ " _____ " da _____ nel 1997, mentre durante la vita in comune egli disponeva unicamente di una _____ " _____ " e di una Jeep (entrambe del 1987) praticamente senza valore commerciale (istanza del 3 gennaio 1997, pag. 6 a metà; doc. 9). Analoghe considerazioni valgono per il premio cassa malati, le obiezioni dell'appellante (mancata disdizionalità della copertura assicurativa) essendo nuove e come tali irricevibili in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). b) Per quel che è del reinserimento professionale, è vero che di regola il coniuge che non ha esercitato un'attività lucrativa durante la vita in comune non può essere obbligato a trovare lavoro dopo i 45 anni di età (DTF 115 II 6 consid. 3c e 10 consid. 5a; SJ 1994 pag. 86 segg.). Tanto meno in costanza di matrimonio, salvo che ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Se non che, durante la vita in comune l'appellante ha sempre lavorato: fino al 1993 è stato imprenditore immobiliare (istanza, pag. 4) e dal momento in cui la moglie ha cominciato l'attività presso _____ egli si è occupato – per sua stessa ammissione – delle mansioni d'ufficio (appello, pag. 4), collaborando con lei fino all'ottobre del 1996 (interrogatorio formale 15 maggio 1997, risposta n. 2; appello, pag. 5), come ha confermato anche l'avv. _____

(deposizione del 25 marzo 1997). L'appellante non ha quindi rinunciato a esercitare un lavoro durante la vita in comune per curare – ad esempio – l'economia domestica o l'educazione dei figli. In tali circostanze la predetta giurisprudenza non gli giova. c) Le altre argomentazioni dell'appellante, oltre che nuove e dunque irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), non rendono verosimile l'impossibilità di conseguire un reddito. Poco importa che l'interessato contesti di avere altre attività (per _____ e, unitamente a _____, per un'altra organizzazione: decreto pag. 7 in alto), l'iscrizione a un ufficio del lavoro non essendo necessaria. Quanto all'impossibilità di percepire una rendita complementare AI, la mera ipotesi che tale prestazione gli sarebbe rifiutata non basta a rendere verosimile il diniego. Infine i motivi per i quali l'appellante ha venduto mobili assicurati per fr. 263 300.– (doc. PP) ancora non giustificano l'alienazione per soli fr. 12 000.–. Ne discende, in ultima analisi, che per quanto riguarda il reddito potenziale di fr. 4000.– mensili non v'è motivo per modificare il decreto del Pretore.

E. 3

Sostiene l'istante che il reddito della moglie accertato dal Pretore in fr. 12 500.– mensili ammonta in realtà ad almeno fr. 20 000.–. Egli ricorda che due testimoni hanno sentito la convenuta affermare di guadagnare mensilmente fr. 15/20 000.–, che nei primi mesi del 1997 sul conto della stessa presso _____ sono stati accreditati complessivamente fr. 55 997.– e che la moglie ha sicuramente altri conti sui quali confluiscono ulteriori entrate. a) Il Pretore si è dipartito in sostanza dai medesimi dati dell'appellante, accertando il reddito della convenuta nei primi tre mesi del 1997 in fr. 55 997.– (decreto, pag. 9 nel mezzo). Dagli atti non risulta del resto che la convenuta guadagni più di quanto le è stato accreditato sui conti presso la _____ (doc. II), né l'appellante rende verosimile l'esistenza di altre relazioni (da egli stesso date per sconosciute). Per quanto riguarda la mancata edizione di conti da parte dell'interessata, tutto si ignora dei documenti richiesti (art. 207 cpv. 1 lett. a CPC). E siccome un richiamo meramente generico non è ammissibile, nemmeno erano date in concreto le premesse per applicare l'art. 210 CPC. Inoltre la convenuta ha confermato durante il suo interrogatorio formale del 15 maggio 1997, e quindi sotto le comminatorie dell'art. 274 CPC, di avere dato tutte le informazioni richieste dal marito il 3 gennaio 1997 e di cui al decreto pretorile del 19 febbraio 1997 (risposta n. 12). Per di più le possibili entrate superiori dovute al particolare sistema di “multi level marketing” si fondano su mere ipotesi dell'appellante, ciò che non basta a renderle verosimili. b) È vero che – come l'appellante sottolinea – _____ e _____ hanno sentito la convenuta dichiarare un guadagno di fr. 15/20 000.– mensili. Non bisogna dimenticare tuttavia che per conseguire il reddito essa deve sopportare, come ha rilevato il Pretore, spese notevoli. L'appellante contesta bensì una parte degli esborsi (appello, pag. 8), ma a prescindere dal fatto che egli neppure spiega con un minimo di precisione quali dei numerosi giustificativi sarebbero estranei alle spese professionali, egli neppure indica di quanto dovrebbero essere ridotte tali spese, ciò che rende l'assunto inammissibile. Del resto egli medesimo giunge a un reddito lordo di fr. 20 000.– mensili deducendo dalla cifra di fr. 23 000.– solo gli oneri sociali di fr. 3000.– (appello, pag. 10 in alto), di modo che non è dato a dividere quale sia l'importo contestato. Ne segue che a un giudizio puramente sommario come quello che disciplina l'emanazione di misure provvisoriale (art. 376 cpv. 2 lett. d, art. 419 a cpv. 3 CPC), l'apprezzamento del Pretore secondo cui gli introiti netti della convenuta ammontano a fr. 12 500.– mensili resiste alla critica.

E. 4

L'appellante chiede che il suo fabbisogno minimo sia portato a fr. 5850.– mensili per tenere conto dei costi dell'abitazione (fr. 2250.–), delle spese accessorie (fr. 350.–) e della somma a libera disposizione dovutagli giusta l'art. 164 CC (fr. 600.–). Ora, come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, in costanza di matrimonio i coniugi hanno diritto per principio a un trattamento paritario, anche sotto il profilo logistico (I CCA, sentenza del 27 luglio 1999 nella causa B., consid. 15b; v. Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 79, n. 02.34). Qualitativamente le parti vanno poste dunque al medesimo livello (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4). E siccome in concreto il Pretore ha riconosciuto alla moglie una pigione di fr. 1750.– mensili, non vi è motivo per riconoscere all'appellante un onere di locazione inferiore. Al riguardo la censura dell'appellante merita accoglimento. Infondata è invece la pretesa di fr. 600.– mensili come somma a libera disposizione. Certo, determinando un contributo alimentare giusta l'art. 145 cpv. 2 CC il giudice tiene conto anche dell'art. 164 CC (DTF 114 II 306 consid. 4a con rinvii). In sede provvisoria tuttavia ogni coniuge riceve già – di regola – un mezzo dell'eccedenza mensile a sua libera disposizione. Per di più l'appellante non provvede al governo della casa comune (già per il fatto che i coniugi vivono separati) né assiste più la moglie nella sua professione o impresa. Ciò posto, non vi è spazio per un'ulteriore pretesa fondata sull'art. 164 CC. Il fabbisogno minimo dell'istante ammonta di conseguenza a fr. 4430.– mensili.

E. 5

Per quel che si riferisce al fabbisogno della moglie, l'appellante contesta l'importo di fr. 925.– (metà di fr. 1850.–) inserito dal Pretore per la retta dell'Istituto _____ a _____ in favore delle due figlie. Egli sostiene che tale onere non fa parte del fabbisogno minimo del genitore affidatario e che nemmeno è dimostrata la frequenza scolastica delle figlie. a) I coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). L'obbligo del patrigno o della matrigna discende dall'art. 159 cpv. 3 CC e sussiste nella misura in cui, per gli impegni che derivano dal matrimonio, il genitore biologico non sia in grado di contribuire appieno al mantenimento del figlio (Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 6 ad art. 278 CC con richiami). In effetti, qualora il figlio non viva nell'economia domestica del patrigno (o della matrigna) il genitore biologico è chiamato a fornire prestazioni pecuniarie (Breitschmid , op. cit., n. 12 ad art. 278 con riferimento all'art. 276 cpv. 2 CC). Deve quindi poter conseguire un reddito che gli permetta di contribuire al mantenimento del figlio (minorenne o, ricorrendo i presupposti dell'art. 277 cpv. 2 CC, maggiorenne). Nel caso in cui il figlio sia della moglie, in particolare, il patrigno adempie il suo dovere di assistenza verso la moglie esonerando quest'ultima – nella misura del necessario – dalla cura dell'economia domestica, oppure versando alla moglie il guadagno ch'essa conseguirebbe se fosse adeguatamente sgravata dalle mansioni di casa (Hegnauer , Droit suisse de la filiation, 5^a edizione, pag. 125 n. 20.14). b) Nel caso specifico l'appellante adesivo ha assolto il proprio dovere di assistenza verso la moglie, come patrigno, lasciando che durante la vita in comune la consorte devolvesse parte del proprio reddito al mantenimento delle figlie. Non v'è motivo, tanto meno in sede provvisoria, perché tale stato di cose debba essere modificato. Dagli atti risulta in ogni modo che la retta dell'Istituto _____ in favore delle due figlie ammonta a complessivi fr. 1643.– mensili (fr. 858.– per _____ e fr. 785.– per _____: doc. N), che divisi a metà danno fr. 822.– e non fr. 925.– (come figura nel decreto del Pretore).

Né l'appellante contesta la suddivisione a metà come tale, limitandosi a pretendere – a torto – che la somma non rientri nel fabbisogno della moglie. Quanto alle doglianze circa la frequentazione effettiva dell'istituto da parte delle figlie, esse sono nuove e come tali irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Ciò premesso, il fabbisogno minimo della moglie va fissato in fr. 7149.– mensili.

E. 6

Il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo quanto si è detto, come segue: reddito del marito fr. 4 810.– reddito della moglie fr. 12 500.– fr. 17 310.– mensili fabbisogno minimo del marito fr. 4 430.– fabbisogno minimo della moglie fr. 7 149.– fr.

E. 11

579.– mensili eccedenza fr. 5 731.– mensili metà eccedenza fr. 2 865.– mensili la moglie può conservare per sé: fr. 7149.– + fr. 2865.– = fr. 10 014.– mensili e deve versare al marito: fr.

E. 12

Infine l'appellante contesta l'ordine impartito a _____ di versare direttamente al marito l'importo corrispondente al contributo provvisorio, definendo tale misura sproporzionata. Se non che, il Pretore ha rimproverato all'appellante di avere denotato, durante l'intera istruttoria, reiterata e pervicace inadempienza nell'assolvere il proprio obbligo alimentare. L'interessata non spende una parola al proposito. Motivato insufficientemente, ancora una volta l'appello va dichiarato irricevibile. III. Sulle spese e le ripetibili

E. 13

Gli oneri processuali seguono l'esito dei rispettivi appelli (art. 148 cpv. 2 CPC). Il marito esce perdente su tutta la linea, salvo ottenere un aumento del contributo alimentare di fr. 177.– mensili. Equitativamente si giustifica quindi che sopporti nove decimi delle spese e che rifonda alla moglie un'indennità per ripetibili. La convenuta esce integralmente soccombente e sopporta i costi del suo appello, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Non è il caso invece di modificare il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, l'attuale riforma non incidendo in modo apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.

E. 14

La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal marito non può essere accolta. È appena il caso di ricordare che l'assistenza giudiziaria è concessa solo a chi non è in grado di sopperire alle spese della lite (art. 155 CPC). Nella fattispecie l'istante dispone mensilmente di un margine che supera di oltre fr. 2850.– il suo fabbisogno minimo. In condizioni del genere non può farsi questione di indigenza. Per di più la concessione dell'assistenza giudiziaria entra in linea di conto solo ove la causa presenti probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). Già davanti al Pretore, nella misura in cui chiedeva un contributo alimentare di fr. 7000.– mensili e una provvigione ad litem di fr. 20 000.–, l'interessato formulava pretese manifestamente esagerate, di modo che avrebbe potuto fruire al massimo di un'assistenza giudiziaria limitata, onde la fondatezza dell'apprezzamento pretorile. In appello, come si è visto, l'istante esce vittorioso solo in minima misura, ciò che di per sé

potrebbe giustificare il beneficio di un'assistenza giudiziaria parziale (limitata alla questione del contributo alimentare). Dagli atti risulta nondimeno che egli ha ottenuto ingenti mutui privi di qualsiasi prospettiva di restituzione e accesi con la mera finalità di mantenere un tenore di vita elevato. Tale disponibilità di credito va considerata come elemento immateriale della sostanza (II CCA, sentenza del 2 dicembre 1999 fra le stesse parti, consid. 3 in fine), di modo che per rendere verosimile la propria indigenza l'appellante avrebbe dovuto quanto meno motivare perché un ulteriore credito non gli potrebbe essere accordato per finanziare i costi legali. Invano si cercherebbe nell'istanza una spiegazione qualsiasi. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di _____ è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato: 3. _____ è tenuta a versare al marito _____, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 2486.– mensili a decorrere dal 1° gennaio 1997. 4. È fatto ordine a _____, _____ (_____), di versare con effetto immediato sul conto n. _____ intestato all'avv. _____ presso la Banca _____, via _____, _____, rubrica " _____", l'importo di fr. 2486.– mensili in luogo e vece di _____, _____ (_____), subordinatamente di emettere assegni a beneficio dell'avv. _____, suddividendoli eventualmente per importi di fr. 2486.– mensili e trasmettendoli al beneficiario o versandoli sul conto a lui intestato. Per il resto il decreto impugnato è confermato. II. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 750.– b) spese fr. 50.– fr. 800.– sono posti per un decimo a carico di _____ e per nove decimi a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1350.– per ripetibili ridotte. III. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da _____ è respinta. IV. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di _____ è respinto. V. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 750.– b) spese fr. 50.– fr. 800.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili. VI. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____; – _____, _____ (_____), limitatamente al dispositivo n. I/4.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il vicepresidente Il segretario